

Dr.ssa
Segretario Comunale di Viganella
Via Municipio, 1
28841 VIGANELLA (VB)

OGGETTO: Accesso ad una serie di atti del comune da parte di un consigliere comunale.

Il Segretario di un comune della provincia di Verbano-Cusio-Ossola ha manifestato dubbi sull'accogliibilità dell'istanza di un consigliere comunale, diretta ad ottenere l'accesso a copia di tutti gli atti amministrativi in entrata ed uscita dal protocollo comunale e di tutte le delibere di giunta e di consiglio, stante la natura generalizzata della richiesta, tenuto anche conto delle difficoltà dell'amministrazione dotata di unico dipendente comunale.

Quanto alla paventata genericità dell'istanza di accesso, la Commissione ritiene che anche le richieste di accesso ai documenti avanzate dai Consiglieri comunali ai sensi dell'art. 43, co. 2, d.lgs. n. 267/2000 debbano rispettare il limite di carattere generale – valido per qualsiasi richiesta di accesso agli atti – della non genericità della richiesta medesima (cfr. C.d.S., Sez. V, n. 4471 del 2.9.2005 e n. 6293 del 13.11.2002).

Tuttavia, nella fattispecie l'istanza non appare inammissibile per genericità, atteso che le motivazioni del paventato diniego opposto alla istanza del consigliere comunale non sono condivisibili né in punto di indeterminatezza dei documenti richiesti (in quanto la richiesta specifica riguarda gli atti del protocollo a partire dal maggio 2010 e le delibere e verbali redatti a partire dal giugno 2009), né in punto di proporzionalità e/o ragionevolezza (in quanto il consigliere comunale ha chiesto di avere copia degli atti periodicamente in una cartella e compatibilmente con gli impegni di lavoro del personale).

Quanto alle difficoltà pratiche opposte dall'ente, costituisce principio giurisprudenziale consolidato (cfr., fra le molte, C.d.S., Sez. V, 22.05.2007 n. 929) quello secondo cui il diritto di accesso agli atti di un consigliere comunale non può subire compressioni per pretese esigenze di natura burocratica dell'Ente, tali da ostacolare l'esercizio del suo mandato istituzionale, con l'unico limite di poter esaudire la richiesta (qualora essa sia di una certa gravosità) secondo i tempi necessari per non determinare interruzione alle altre attività di tipo corrente.

Proprio al fine di evitare che le continue richieste di accesso si trasformino in un aggravio della ordinaria attività amministrativa dell'ente locale, si suggerisce all'ente civico di adottare misure organizzative volte alla trasmissione elettronica delle delibere e all'accesso al protocollo informatico interno dell'ente (ove non già operante), garantendo al consigliere comunale la tempestiva acquisizione delle informazioni richieste senza aggravare l'ordinaria attività amministrativa.

Nelle more dell'attuazione dei sistemi informatici, qualora l'accesso non possa essere garantito nell'immediatezza, rientrerà nelle facoltà del responsabile del procedimento dilazionare opportunamente nel tempo il rilascio delle copie richieste, ed il consigliere comunale avrà la facoltà di prendere visione, nel frattempo, di quanto richiesto negli orari stabiliti presso gli uffici comunali competenti.

Cons
.....@libero.it

OGGETTO: Quesito sull'accessibilità da parte dei consiglieri comunali ai compensi corrisposti ai titolari di cariche elettive

Si chiede di conoscere se un consigliere comunale, per l'espletamento dei compiti connessi con il mandato, possa accedere agli atti amministrativi che riguardino gli emolumenti corrisposti al Sindaco e agli assessori comunali, onde verificare la correttezza ed economicità dell'azione amministrativa, paventandosi il limite della tutela della riservatezza degli organi politici.

La Commissione osserva che, secondo l'articolo 11 del d.lgs. n. 150/2009, la trasparenza amministrativa – che sta assumendo tendenzialmente portata generale, tanto che rientra, nei livelli essenziali delle prestazioni disciplinate nella Costituzione (articolo 117, comma 2, lett. m) – è intesa come accessibilità totale, anche attraverso la pubblicazione sui siti istituzionali delle P.A., delle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione e l'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali. In tale ottica, è stato imposto ad ogni amministrazione l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale, tra l'altro, i curricula e le retribuzioni di coloro che rivestono incarichi di indirizzo politico amministrativo (art 11 comma 8 lett. h).

Tale ampio regime di pubblicità delle informazioni inerenti la situazione reddituale dei titolari di cariche elettive attribuisce, di conseguenza, anche il diritto di accedere ai documenti formati dalla pubblica amministrazione e a qualsiasi informazione concernente indennità e altri emolumenti corrisposti dall'Amministrazione a favore del Sindaco e degli assessori, tenuto conto che ai sensi dell'art 43 d.lgs. n. 267/2000 i consiglieri comunali hanno un diritto pieno e non comprimibile ad accedere a tutte le notizie e le informazioni in possesso degli uffici, utili all'espletamento del proprio mandato che è quello di controllare l'attività degli organi istituzionali del Comune.

Ed anche i dubbi che possono sorgere riguardo alla tutela della riservatezza dei dati richiesti dai consiglieri comunali perdono di fondamento di fronte alla chiara lettera del disposto normativo di cui al 2° comma del medesimo art. 43, laddove stabilisce che “essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge” (cfr. C.d.S. n. 5879/2005; C.d.S., Sez. V, 4.5.2004 n. 2716) nonché di fronte alle previsioni del codice di protezione dei dati personali che consente il trattamento dei dati sensibili da parte di soggetti pubblici, tra l'altro, per funzioni di controllo e indirizzo politico, direttamente connesse all'espletamento del mandato elettivo (arg. ex art. 67, co. 1, lett. A; art. 65, co. 4, lett. b).

ANAS S.p.A.
Direzione Centrale Relazioni Esterne e
Rapporti Istituzionali
Ufficio Relazioni con il Pubblico
c.a. Direttore Centrale
dott.
via Monzambano, 10
00185 ROMA

OGGETTO: Possibilità di accesso gratuito alla documentazione amministrativa in via telematica o determinazione della misura dei costi di riproduzione.

Al termine di un'ampia e articolata nota densa di puntuali riferimenti normativi e giurisprudenziali in ordine all'evoluzione del diritto di accesso esercitabile in via telematica, l'Anas S.p.A. chiede di conoscere "se è possibile assentire gratuitamente l'accesso alla documentazione amministrativa in via telematica laddove non vi siano particolari costi di riproduzione, o, eventualmente, in che misura devono essere determinati tali costi di riproduzione".

Aderendo alla sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, 25.10.1999 n. 1709, come ricorda la stessa Anas S.p.A. nella lettera in questione, questa Commissione (parere del 1 luglio 2008) ha ritenuto logica e ragionevole, nel caso ad essa sottoposto, la richiesta di rimborso, oltre che dei costi di fotoreproduzione anche delle spese sostenute per la ricerca degli atti e l'istruzione della pratica, considerata anche l'esiguità della somma richiesta.

Tali criteri di ragionevolezza e di contenuta misura del rimborso richiesto a fronte di domanda di accesso telematico dovrebbero essere seguiti anche nel caso in cui il rilascio della documentazione amministrativa non possa essere soddisfatto senza particolari costi di riproduzione.

E', peraltro, difficile stabilirne la misura, potendo questa Commissione solo suggerire di usare, come parametri dei costi per l'invio telematico, quelli stessi che il proprio regolamento interno ha previsto per la fotoreproduzione cartacea, oltre quelli per la ricerca degli atti e l'istruzione della pratica.

Dott.
Presidente del Consiglio Comunale di
San Donà di Piave
P.za Indipendenza, 13
30027 SAN DONA' DI PIAVE (VE)

OGGETTO: Modifica del regolamento comunale circa il diritto di accesso dei consiglieri comunali.

Il Dott., nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale del Comune di San Donà di Piave, chiede parere in ordine alla modifica che il Comune si propone di apportare al diritto di accesso dei consiglieri comunali agli "atti riservati".

La modifica che si vorrebbe introdurre all'art. 39, comma 1, del regolamento comunale in questione è del seguente tenore (in grassetto è indicato il nuovo testo):

Art. 39, comma 1:" Non può essere inibito ai consiglieri l'esercizio del diritto di accesso agli atti interni di cui all'art. 31. **Sono invece coperti da segreto e pertanto sottratti alla presa visione e alla estrazione di copia, i pareri legali resi dopo l'avvio di un procedimento giudiziario o arbitrale, oppure dopo l'inizio di tipiche attività precontenziose.**"

Questa Commissione ritiene che la sopra riportata limitazione non sia conforme alla normativa che regola l'esercizio del diritto di accesso dei consiglieri comunali e segnatamente all'art. 43 del TUEL.

Tale articolo, infatti, non prevede alcuna limitazione all'accesso da parte dei consiglieri che sia finalizzato all'espletamento del proprio mandato (art. 43, comma 2). Esula dal diritto dei consiglieri comunali qualunque divieto di "ottenere notizie e informazioni" su atti o documenti che possano essere qualificati "segreti" e come tali sottratti alla sua visione (o estrazione di copia). La segretezza che pure opera nei confronti del consigliere comunale non è quella legata alla natura dell'atto ma al suo comportamento che non può essere divulgativo ("nei casi specificamente determinati dalla legge") del contenuto degli atti ai quali ha avuto accesso.

Dott.ssa
Segretario Generale del
Comune di Lentate sul Seveso
Via Matteotti, 8
20030 LENTATE SUL SEVESO (MB)

OGGETTO: Reiterate richieste di accesso di cittadino residente. Aggravamento dell'ordinaria attività degli uffici comunali.

Il Segretario Generale del Comune di Lentate sul Seveso, premesso che “un cittadino residente nello scrivente Comune, cronista di un settimanale locale, ha intensificato in modo spropositato le richieste di accesso agli atti dell'amministrazione comunale, richieste che stanno aggravando oltre modo l'ordinaria attività degli uffici, in particolare dell'ufficio urbanistica-edilizia privata, che già opera con scarse risorse umane, distolte per intere mattinate dalle incombenze istituzionali per recuperare in archivio i documenti richiesti ed individuare eventuali controinteressati, da avvisare tramite raccomandata”, chiede se sia possibile negargli l'accesso “segnalando allo stesso che l'art. 10 del d.lgs. 267/2000 non consente né un controllo generalizzato sull'operato della pubblica amministrazione, né un obbligo per la stessa di rielaborare i dati in proprio possesso” o subordinare il rilascio della documentazione richiesta alla dimostrazione della titolarità di un interesse giuridicamente rilevante ex art. 25, legge n. 241/90.

Secondo l'orientamento consolidato della Commissione, il diritto di accesso agli atti degli enti locali del cittadino-residente non è condizionato (diversamente a quanto l'art. 22, comma 1, lett. b, legge n. 241/90 prescrive per l'accesso ai documenti di amministrazioni centrali dello Stato) alla titolarità in capo al soggetto accedente di una situazione giuridica differenziata, atteso che l'esercizio di tale diritto è equiparabile all'attivazione di un'azione popolare finalizzata ad una più efficace e diretta partecipazione del cittadino all'attività amministrativa dell'ente locale e alla realizzazione di un più immanente controllo sulla legalità dell'azione amministrativa.

Non è, pertanto, possibile subordinare il diritto di accesso del cittadino-residente alla dimostrazione della titolarità di un interesse giuridicamente rilevante. E' possibile, peraltro, negare l'accesso allorché la richiesta comporti per l'amministrazione un'opera di elaborazione dei dati in suo possesso o assuma la finalità di porre in essere un controllo generalizzato sull'operato dell'amministrazione comunale. Controllo generalizzato che si concretizza nei casi in cui la richiesta non sia indirizzata a specifici documenti o riguardi periodi di tempo non ragionevolmente delimitati, ma non nell'ipotesi in cui le pur reiterate richieste, riguardanti una stessa materia o settore di attività amministrativa (come nella specie, l'urbanistica privata) individuino specifici documenti accedenti ad altrettanto specificate pratiche o fascicoli amministrativi.

Peraltro, nei casi in cui l'amministrazione non può negare l'accesso, non è obbligata a soddisfare la legittima richiesta dei soggetti aventi diritto in tempi brevi che aggravino lo svolgimento delle funzioni istituzionali o richiedano di distogliere per lunghi periodi il personale dall'ordinaria attività amministrativa.

Dott.
Responsabile Area II
Comune di Lentate sul Seveso
Via Matteotti, 8
20030 LENTATE SUL SEVESO (MB)

OGGETTO: Accesso ad elenchi di cittadini partecipanti ad iniziative del Comune.

Con nota del 17 maggio 2010 il Comune di Lentate sul Seveso ha comunicato che un cittadino, a dichiarati fini di *“tutela per eventuale disputa giudiziaria”*, ha chiesto di conoscere l’elenco nominativo delle persone che hanno partecipato a due manifestazioni organizzate dal Comune: il *“Soggiorno di scambio culturale”*, svoltosi nel 2009 nella cittadina francese di Agay/Saint Raphael, ed il *“Salone internazionale svizzero delle vacanze”*, svoltosi a Lugano nel 2008.

L’Amministrazione chiede in proposito il parere di questa Commissione, facendo presente che il reperimento dei chiesti nominativi richiederebbe apposite indagini ed elaborazioni a riscontro di quanto riportato in elenchi ufficiosi-brogliacci formati dall’Ufficio Cultura sulla base di informazioni via via ricevute dalle associazioni e dagli enti invitati a partecipare; e che in particolare ciò comporterebbe la necessità di reperire le generalità degli effettivi partecipanti (oltre cento persone), di reperire i relativi indirizzi, e di comunicare a ciascuno di essi, per salvaguardarne il diritto alla riservatezza, la domanda di accesso. In tale situazione l’Amministrazione riterrebbe di comunicare soltanto il numero complessivo dei partecipanti, ed i numeri dei soggetti delle singole categorie (Musicisti del Corpo Musicale, accompagnatori del Corpo Musicale, volontari Associazione, alunni, autisti, ecc.) partecipanti alle iniziative in questione.

Al riguardo la Commissione osserva quanto segue.

Premesso che il diritto d’accesso del cittadino comunale non è subordinato all’esistenza di un specifico interesse sostanziale giuridicamente tutelato, se effettivamente il reperimento di tutti i chiesti nominativi richiede complesse indagini ed elaborazioni, l’Amministrazione non è tenuta a compierle, fermo restando il dovere dell’Amministrazione di accogliere – previa comunicazione agli interessati, ed eventualmente graduando nel tempo l’adempimento, al fine di renderlo compatibile con l’attività ordinaria – la richiesta per la parte in cui la comunicazione dei dati nominativi da fornire non richieda indagini ed elaborazioni.

Si ritiene invece che, atteso il presumibile interesse del richiedente, sia priva di utilità la mera comunicazione di dati numerici riassuntivi.

Dr.ssa
Comune di Mamoiada
.....@tiscali.it

OGGETTO: Richiesta di parere circa l'esercizio del diritto di accesso di un consigliere comunale ai ruoli relativi alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU).

Con e-mail del 22 maggio 2010 la Sig.ra, responsabile del servizio finanziario del Comune di Mamoiada (Nuoro), ha rappresentato a questa Commissione che un consigliere comunale, a pochi giorni dalla scadenza del mandato, ha presentato una richiesta di accesso volta al rilascio di copia dei ruoli TARSU; ed ha pertanto chiesto se, ad avviso di questa Commissione, una tale richiesta sia accoglibile.

Preliminarmente, la Commissione rileva che l'estensione del diritto di accesso riconosciuto ai consiglieri comunali è particolarmente ampia, dal momento che, a norma dell'articolo 43 del d.lgs. n. 267/2000, comprende tutti i documenti amministrativi e tutte le informazioni utili allo svolgimento del mandato, senza necessità che venga indicata una specifica motivazione; in caso contrario l'Amministrazione comunale si ergerebbe ad arbitro delle forme di esercizio delle potestà pubblicistiche dell'organo deputato all'individuazione ed al perseguimento dei fini collettivi (C.d.S., Sez. V, 02/09/2005, n. 4471; T.A.R. Liguria, Sez. I, 01/07/2003, n. 827).

Nel caso di specie le informazioni richieste attengono formalmente all'esercizio del mandato consiliare, essendo esse preordinate a verificare l'efficacia e l'imparzialità dell'azione amministrativa in un settore particolarmente nevralgico come quello dell'effettiva riscossione delle imposte comunali da parte dell'amministrazione competente (T.A.R. Abruzzo, 08/03/2002, sentenza n. 303); e pertanto sono da ritenere accessibili dal consigliere comunale.

Né sorge al riguardo una questione di riservatezza, dal momento che il decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, recante il codice in materia di protezione dei dati personali:

- all'art. 67, comma 1, lett. a), qualifica di rilevante interesse pubblico, ai sensi dei precedenti artt. 20 e 21, la finalità di *"verifica della legittimità, del buon andamento, dell'imparzialità dell'attività amministrativa, nonché della rispondenza di detta attività a requisiti di razionalità, economicità, efficienza ed efficacia per le quali sono, comunque, attribuite dalla legge a soggetti pubblici funzioni di controllo, di riscontro ed ispettive nei confronti di altri soggetti"*;

- all'art. 65, comma 4, lett. b), consente il trattamento di dati sensibili e giudiziari indispensabili *"per l'esclusivo svolgimento di una funzione di controllo, di indirizzo politico o di sindacato ispettivo e per l'accesso a documenti riconosciuto dalla legge e dai regolamenti degli organi interessati per esclusive finalità direttamente connesse all'espletamento di un mandato elettivo"*.

Di conseguenza la richiesta d'accesso in esame, considerato che la valutazione sulla sua indispensabilità e sull'inerenza ai fini dell'espletamento del mandato conferito al consigliere è rimessa – salvo macroscopiche illogicità, nel caso non rilevabili – alla responsabile valutazione del richiedente, va accolta, fermo restando sia il disposto dell'art. 43, comma 2, del d.lgs. n. 267/2000, secondo cui i consiglieri comunali *"sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge"*, sia il consolidato indirizzo giurisprudenziale (v. da ultimo C.d.S., Sez. V, sentenze 21 agosto 2006, n.

4855, e 2 settembre 2005, n. 4471) secondo cui "*qualora l'esaudimento della richiesta possa essere di una certa gravosità, potrebbe lo stesso essere reso secondo i tempi necessari per non determinare interruzione alle altre attività comunali di tipo corrente*", nella consapevolezza che "*il consigliere comunale non può abusare del diritto all'informazione riconosciutogli dall'ordinamento, piegandone le alte finalità a scopi meramente emulativi o aggravando eccessivamente, con richieste non contenute entro gli immanenti limiti della proporzionalità e della ragionevolezza, la corretta funzionalità amministrativa dell'ente civico (in tal senso, si veda l'art. 24, terzo comma della legge n. 241 del 1990, come sostituito dall'art. 16 della legge n. 11 febbraio 2005, n. 15)*".

Di conseguenza, qualora l'adempimento sia gravoso, rientra nelle facoltà del responsabile del procedimento dilazionare opportunamente nel tempo il rilascio delle copie richieste, al fine di contemperare tale adempimento straordinario con l'esigenza di assicurare l'adempimento dell'attività ordinaria, ferma restando la facoltà del consigliere comunale di prendere visione, nel frattempo, di quanto richiesto, negli orari stabiliti presso gli uffici comunali competenti.

Né a diversa conclusione può indurre la circostanza che il consigliere richiedente, all'epoca della richiesta, fosse prossimo alla scadenza del mandato, dal momento che sino al giorno della scadenza il consigliere è nella pienezza dei suoi poteri. Infatti in caso contrario l'Amministrazione, ritardando l'adempimento del dovere di concedere l'accesso, potrebbe eludere il dovere stesso.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Interno

Fatto

Il signor, assistente di P.S. in servizio presso il Commissariato di Poggibonsi (SI) ed attualmente aggregato presso il posto di Polizia Terminillo (RI), in data 17 marzo 2010 chiedeva al Dirigente del Commissariato di Poggibonsi di poter accedere a tutti i documenti relativi al servizio fuori sede espletato il 22 ed il 23.2.2009, in qualità di teste presso il giudice di pace di Rieti (richiesta di comparizione dinanzi al giudice di pace di Rieti per il 23.2.2009; foglio di viaggio datato 23.2.2009; fattura dell'Albergo "Hotel Togo"; richiesta di rimborso pasto non fruito del 23.2.2009), essendogli stato riferito telefonicamente da un funzionario della Questura di Siena che dal Commissariato di Poggibonsi non era ancora giunta la documentazione in questione.

L'odierno ricorrente rappresentava di avere interesse ad acquisire i documenti richiesti per ottenere il rimborso di tutte le spese da lui anticipate per l'espletamento della missione in parola.

Formatosi il silenzio-rigetto su tale istanza di accesso, il signor adiva la Commissione affinché gli fosse consentito di prendere visione dei documenti richiesti.

Diritto

Il ricorso merita di essere accolto.

Non vi è dubbio che il ricorrente sia legittimato all'accesso richiesto, avendo un interesse diretto concreto ed attuale ad accedere ai documenti richiesti, ex art. 22, comma 1, lettera b) della legge n. 241/90, al fine di poter esercitare il suo diritto ad ottenere il rimborso delle spese anticipate per l'espletamento della missione menzionata nel ricorso.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Procura Generale presso la Corte di Cassazione.

Fatto

Il signor Luogotenente dei Carabinieri in servizio presso il Comando provinciale dei Carabinieri di Pistoia, in data 22 aprile 2010 rivolgeva alla Procura della Repubblica presso la Suprema Corte di cassazione un'istanza di accesso alla documentazione del procedimento scaturito dall'esposto presentato dallo stesso ricorrente a carico del Procuratore della Repubblica di Pistoia dottor – conclusosi con un provvedimento di archiviazione –, assumendo di vantare un interesse ad acquisire i documenti richiesti al fine di esercitare compiutamente il proprio diritto di difesa nel giudizio pendente dinanzi al T.A.R. Toscana, avente ad oggetto il provvedimento di rimozione dalle funzioni di responsabile della sezione di polizia giudiziaria presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pistoia, emesso nei suoi confronti.

La Procura generale presso la Corte di Cassazione, con nota del 5.5.2010, trasmetteva copia del provvedimento con cui era stata disposta l'archiviazione del procedimento scaturito dall'esposto presentato dal ricorrente.

In data 11 giugno 2010 il signor adiva la Commissione dolendosi del rigetto della sua istanza di accesso opposto dalla Procura Generale presso la Corte di cassazione.

In data 12.6.2010 il signor trasmetteva copia dell'istanza di accesso in questione, non allegata al ricorso.

Con nota del 30.6.2010 la Procura Generale presso la Corte di cassazione inviava alla Commissione le controdeduzioni al ricorso.

Diritto

Anche a prescindere dalla più che dubbia sussistenza di un interesse legittimante all'accesso in capo al ricorrente, il ricorso va comunque dichiarato inammissibile, ai sensi del combinato disposto del comma 4, lettera b) e del comma 7, lettera c) dell'articolo 12 del d.P.R. n. 184 del 2006.

Il ricorrente, pur avendo potuto individuare nel Procuratore della Repubblica di Pistoia dottor – a carico del quale il signor aveva presentato un esposto – il soggetto controinteressato all'accesso, ai sensi dell'art. 22, comma 1, lettera c) della legge n. 241/90 (in quanto soggetto che potrebbe veder compromesso il suo diritto alla riservatezza dall'esercizio del diritto di accesso), già alla data di presentazione dell'istanza di accesso in questione, non ha allegato la ricevuta dell'avvenuta spedizione, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, di copia del ricorso al dottor, pur essendo onerato di tale incumbente, ai sensi dell'art. 12, comma 4, lettera b) del d.P.R. n. 184/2006.

Il mancato adempimento di tale onere comporta l'inammissibilità del ricorso, ex art. 12, comma 7, lettera c) del d.P.R. n. 184/2006.

PQM

La Commissione dichiara l'inammissibilità del ricorso.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Garante per la protezione dei dati personali.

Fatto

Il signor, in data 11 febbraio 2010, rivolgeva all'Autorità garante per la protezione dei dati personali un'istanza di accesso a documenti amministrativi.

Tale istanza aveva ad oggetto due note trasmesse alla predetta Autorità dalla Cassa di risparmio della provincia di Chieti in data 14 dicembre 2005.

In data 12.3.2010 l'Amministrazione comunicava di aver trasmesso la predetta istanza alla Cassa di risparmio della Provincia di Chieti S.p.A., individuata quale contro interessata, al fine di consentirle l'esercizio del diritto di presentare una motivata opposizione alla richiesta di accesso.

Con nota del 22.5.2010 il Garante per la protezione dei dati personali rigettava l'istanza di accesso limitatamente alla nota del 24.05.2005, inviata dalla Cassa di risparmio della Provincia di Chieti, sul rilievo che tale nota non aveva avuto specifico rilievo nella decisione adottata dal Garante in data 21 dicembre 2005 (relativa all'interpello preventivo avanzato dall'odierno ricorrente in data 24 agosto 2005), ai sensi dell'art. 15, comma 2, lettera b) del regolamento n. 1/2006 (in materia di accesso ai documenti amministrativi detenuti dal Garante); quanto all'istanza di accesso alla nota del 25.8.2004, l'Amministrazione differiva l'accesso a tale nota fino al venir meno del pregiudizio del diritto di difesa del titolare del trattamento ravvisato dal Garante con la sua decisione del 21 dicembre 2005.

Avverso tale determinazione del Garante il signor ricorreva dinanzi alla Commissione in data 4.6.2010 rappresentando la sua esigenza di acquisire i documenti richiesti al fine di tutelare i suoi interessi giuridicamente rilevanti nell'instaurando giudizio dinanzi al giudice del lavoro, al fine di ottenere l'attribuzione del giudizio di "ottimo" per gli anni dal 2002 e 2008.

La Commissione, all'esito dell'adunanza del 17.6.2010, dichiarava l'inammissibilità del ricorso, non essendo stata allegata la prova della spedizione mediante raccomandata a.r. del ricorso alla Cassa di risparmio della Provincia di Chieti S.p.A., già individuata come controinteressata all'istanza di accesso in questione dall'Amministrazione.

Con successivi tre ricorsi proposti in data 7.6.2010, pressoché identici a quello del 4.6.2010, il signor adiva la Commissione rappresentando, nuovamente, la sua esigenza di acquisire i documenti richiesti all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali rispettivamente con note del 9 febbraio 2010, dell'11 febbraio 2010 e del 18 febbraio 2010, al fine di tutelare i suoi interessi giuridicamente rilevanti nell'instaurando giudizio dinanzi al giudice del lavoro.

Diritto

I ricorsi, riuniti per connessione oggettiva e soggettiva devono essere dichiarati inammissibili, ai sensi del combinato disposto del comma 4. lettera b) e del comma 7, lettera c) del d.P.R. n. 184/2006.

Non risulta allegata ai tre ricorsi del 7.6.2010 la prova della spedizione mediante raccomandata a.r. del ricorso alla Cassa di risparmio della Provincia di Chieti S.p.A., già individuata come controinteressata alle istanze di accesso in questione dall'Amministrazione.

Il mancato rispetto di siffatto onere di allegazione, imposto dall'art. 12, comma 4, lettera b) del d.P.R. n. 184/2006, comporta l'inammissibilità del ricorso, ai sensi del comma 7, lettera c).

PQM

La Commissione dichiara l'inammissibilità dei ricorsi.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Istituto Nazionale Previdenza sociale (I.N.P.S.) –
sede di Nola

Fatto

Il signor, in data 8.3.2010, rivolgeva all'INPS di Nola un'istanza di accesso alla documentazione relativa all'infortunio sul lavoro occorso all'odierno ricorrente in data 3.3.2003.

In data 15.4.2010, ad integrazione dell'istanza del 9.3.2010, precisava che aveva interesse ad accedere a tutta la documentazione relativa al predetto infortunio, ivi compreso il protocollo in uscita dell'INPS dell'anno 2003.

Formatosi il silenzio-rigetto sull'istanza di accesso in questione, il signor, in data 14.6.2010, adiva la Commissione per ottenere l'accesso alla documentazione richiesta.

L'INPS di Nola, con nota del 29.6.2010, comunicava alla Commissione di non poter rilasciare la documentazione sanitaria relativa all'infortunio in questione, per motivi di *privacy*.

Diritto

Il ricorso deve essere dichiarato irricevibile per tardività.

Dalla documentazione versata in atti dal ricorrente risulta che l'istanza di accesso dell'8.3.2010 pervenne all'Amministrazione il giorno successivo.

Essendo decorsi inutilmente trenta giorni dalla predetta data, si deve ritenere che in data 7.4.2010 si è formato il silenzio-rigetto della predetta istanza, ai sensi dell'art. 25, comma 4, della legge n. 241/90.

Stante la natura decadenziale del termine di trenta giorni decorrente dalla formazione del silenzio-rigetto in questione, ne deriva la tardività del ricorso proposto dal signor avverso il rigetto della sua istanza di accesso, proposto in data 14.6.2010, ai sensi del combinato disposto dell'art. 25, comma 4, della legge n. 241/90 e dell'art. 12, comma 7 del d.P.R. n. 184/2006.

Giova richiamare il consolidato orientamento del Consiglio di Stato, secondo il quale, in ragione del carattere decadenziale del termine di cui all'art. 25, comma 4, della legge n. 241/90, laddove non sia stato tempestivamente impugnato il provvedimento di diniego o la formazione del silenzio-rigetto sull'istanza di accesso, non è consentita né la reiterazione dell'istanza di accesso, né l'impugnazione del successivo diniego, laddove al secondo diniego non possa non esser riconosciuto carattere meramente confermativo del primo (cfr. C.d.S., sent. n. 6/2006; C.d.S., sent. n. 7/2007; C.d.S., sent. n. 442/2010).

Nel caso di specie, non essendo stati rappresentati, nella nota del 15.4.2010, dal ricorrente nuovi elementi di fatto o di diritto rispetto a quelli contenuti nell'istanza dell'8.3.2010, si deve concludere nel senso dell'irricevibilità del presente ricorso,

proposto ben oltre la scadenza del termine per l'impugnazione del silenzio-rigetto formatosi in data 8.4.2010.

PQM

La Commissione dichiara l'irricevibilità del ricorso, per tardività.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ufficio scolastico provinciale di Milano

Fatto

La signora, genitrice di un alunno del Liceo Classico di Milano e vicepresidente del Consiglio d'Istituto, in data 13 maggio 2010 rivolgeva all'Ufficio scolastico provinciale di Milano un'istanza di accesso agli atti relativi all'indagine ispettiva svolta presso il predetto Liceo alla fine del 2009, nonché agli atti che hanno preceduto tale indagine ed a tutti quelli successivi.

L'Amministrazione, in data 10.6.2010, rigettava l'istanza di accesso in questione, non ritenendo che l'odierna ricorrente fosse titolare di una situazione giuridicamente rilevante collegata in modo qualificato alla documentazione richiesta.

La dottoressa, in data 21.6.2010, adiva la Commissione al fine di ottenere l'accesso alla documentazione richiesta, relativa alla gestione da parte della Preside di un'opera monumentale (.....) che giacerebbe abbandonata e danneggiata in un ambiente degradato della scuola, lamentando l'omissione da parte della predetta Dirigente scolastica di qualsiasi iniziativa diretta a rimediare a tale incresciosa situazione e rappresentando che l'interesse legittimante l'istanza di accesso in questione, oltre ad esser riconducibile alla sua veste di genitrice di un alunno del Liceo Classico di Milano e vicepresidente del Consiglio d'Istituto, sarebbe radicato anche nel suo status di ricercatrice universitaria di Architettura innamorata dell'opera di e di cittadina milanese non disposta a tollerare l'incuria in cui tale opera verrebbe lasciata.

Diritto

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, ai sensi del combinato disposto del comma 4, lettera b) e del comma 7, lettera c) del d.P.R. n. 184/2006.

Non risulta allegata al ricorso la prova della spedizione mediante raccomandata a.r. del ricorso alla Preside, individuabile come controinteressata all'istanza di accesso in questione, ai sensi dell'art. 22, lettera c) della legge n. 241/90.

Il mancato rispetto di siffatto onere di allegazione, imposto dall'art. 12, comma 4, lettera b) del d.P.R. n. 184/2006, comporta l'inammissibilità del ricorso, ai sensi del comma 7, lettera c).

PQM

La Commissione dichiara l'inammissibilità del ricorso.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente:, via dei Anzio (RM)

contro

Amministrazione resistente: Centro Nazionale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione (CNIPA)

Fatto

Il sig. ha presentato, il 18 maggio 2010, due istanze di accesso, al Centro Nazionale per l'Informatica aventi ad oggetto i seguenti documenti:

a. la relazione ispettiva del Ministero dell'Economia e delle Finanze – RGS – Ispettorato Generale di Finanza, nella parte relativa al trattamento economico e giuridico del personale dell'ente (formazione, attribuzioni, incarichi, attribuzione di emolumenti, contenzioso);

b. R. U. 1296 del 18 febbraio 2010;

c. R.U. 20148 dell'8 marzo 2010;

d. R.U. 2247 del 15 marzo 2010;

e. R.U. 2317 del 18 marzo 2010;

f. R.U. 2511 del 23 marzo 2010;

g. R.U. 2694 del 30 marzo 2010;

h. R.U. 89 del 7 gennaio 2010;

i. R.U. 628 del 26 gennaio 2010;

j. R.U. 907 del 5 febbraio 2010;

k. R.U. 978 del 9 febbraio 2010;

l. R.U. 1014 del 10 febbraio 2010;

m. R.U. 1227 del 16 febbraio 2010.

Specifica il ricorrente, che i chiesti documenti sono necessari per tutelare i propri diritti in relazione alla corretta applicazione delle clausole indicate nel contratto di lavoro.

Ricorda il sig., nel presente gravame, di essere in servizio presso il CNIPA dal 1997 e che, dopo essere stato dichiarato vincitore al concorso pubblico per titoli ed esami indetto dal Centro tecnico per l'assistenza ai soggetti che utilizzano la Rete unitaria della pubblica amministrazione, è stato nominato "responsabile del settore sicurezza fisica – logica", con l'inquadramento di cui alla lettera H del CCNL Telecomunicazioni. Nonostante il ricorrente abbia rivestito, fin dal momento dell'assunzione, l'incarico di responsabile di unità organizzativa con il coordinamento e la supervisione diretta di risorse umane, né il CNIPA né, ora, il DIGITPA, gli hanno affidato tale incarico o altro equivalente.

Parte resistente ha negato l'accesso alla relazione ispettiva, di cui alla lett. a), ai sensi dell'art. 5 del D.M. n. 561 del 1995 "Regolamento recante norme per la disciplina di categorie di documenti formati o comunque rientranti nell'ambito delle attribuzioni del Ministero del tesoro e degli organi periferici in qualsiasi forma da questi dipendenti sottratti al diritto di accesso", il quale stabilisce che sono esclusi dall'accesso " i rapporti e denunce degli organi giudiziari ed agli uffici di procura presso la Corte dei Conti e atti degli stessi organi, ove siano individuati o individuabili soggetti per i quali si configurano responsabilità penali, amministrative e contabili...". Afferma, inoltre,

parte resistente che la relazione redatta dal MEF non riguarda, in particolare, l'attività svolta dal ricorrente e che l'istanza di accesso non è supportata da un'adeguata motivazione.

Con riferimento ai documenti di cui alle lettere da e), i), l), m) il DIGITPA ha negato il chiesto accesso sulla base dell'art. 4, della deliberazione AIPA n. 2 del 30 gennaio 2003, il quale differisce l'accesso ai documenti "quando vi sia un'oggettiva necessità di salvaguardia delle esigenze di riservatezza dell'amministrazione in relazione a documenti amministrativi la cui conoscenza possa impedire o gravemente ostacolare lo svolgimento dell'azione amministrativa.

L'atto che dispone il differimento ne indica la durata" ed, in particolare, il comma 2, lett. C), "i documenti attinenti a procedimenti penali, disciplinari, monitori e cautelari, nonché quelli concernenti l'istruzione di ricorsi presentati dal personale dipendente, il differimento dell'accesso fino alla conclusione del relativo procedimento".

Argomenta, ancora, l'amministrazione resistente, richiamando l'art. 2 del d.P.C.M. n. 200 del 26 gennaio 1996, relativo ai casi di esclusione dall'accesso dell'Avvocatura dello Stato, il quale dispone che, in virtù del segreto professionale ed al fine di salvaguardia la riservatezza dei rapporti tra difensore e difeso sono sottratti all'accesso, fra gli altri, a) pareri resi in relazione a lite in potenza o in atto e la inerente corrispondenza; b) atti defensionali; c) corrispondenza inerente gli affari di cui ai punti a) e b).

Afferma, infatti, l'amministrazione che tali documenti riguardano attività amministrative istruttorie di supporto all'attività defensionale e di consulenza dell'Avvocatura Generale dello Stato per i ricorsi proposti dal sig. e che, pertanto, la loro copia sarà concessa solo a conclusione dei relativi procedimenti e previo parere favorevole dell'Avvocatura.

Avverso tale provvedimento di parziale diniego del 31 giugno 2010 il sig. Ubaldo ha presentato ricorso, chiedendo alla scrivente Commissione di ordinare all'amministrazione resistente l'esibizione ed il rilascio dei documenti richiesti.

Parte resistente, con memoria del 2 luglio, dopo avere ricordato il contenzioso in atto con il sig., ha ribadito le ragioni a sostegno del proprio diniego ed ha comunicato che i chiesti documenti sono stati trasmessi alla Procura della Corte dei Conti, il cui giudizio è caratterizzato dai requisiti di ufficialità, inquisitorialità e segretezza e che i medesimi sono documenti giudiziari.

Diritto

L'amministrazione ha comunicato che i chiesti documenti sono stati inviati alla Corte dei Conti; pertanto, questa Commissione chiede all'amministrazione resistente di fornire ulteriori elementi al fine di chiarire la natura giuridica di tali documenti. Resta inteso che nelle more dell'acquisizione delle suddette informazioni, il termine per la decisione resta interrotto, ai sensi dell'art. 7, comma 2 del regolamento interno della Commissione.

PQM

La Commissione per l'accesso invita l'amministrazione a fornire le informazioni di cui in motivazione. I termini di legge sono interrotti fino all'adempimento dell'incombente istruttorio.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ispettorato della Sanità della Marina Militare

Fatto

Il Sottotenente di Vascello, dopo essersi classificato idoneo non vincitore al concorso per l'arruolamento di 12 ufficiali in servizio permanente del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera, ha proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato; i candidati vincitori,, e, dopo avere ricevuto il decreto conclusivo hanno avanzato ricorso straordinario per revocazione ed il ricorrente, dopo la notifica di tale ultima impugnazione, ha proposto ricorso incidentale.

Il ricorrente, a seguito del contenzioso citato, ha presentato, il 17 marzo 2010, istanza di accesso al Ministero della Difesa, avente ad oggetto le buste di spedizione al Ministero del ricorso straordinario per revocazione ed i documenti prodotti. Dopo che l'amministrazione ha invitato il ricorrente a rivolgersi all'Ispettorato della Sanità della Marina militare quale amministrazione detentrica dei rimanenti documenti, il ricorrente, con istanza del 19 aprile ha chiesto a parte resistente di potere accedere ai documenti sanitari (1° giudizio di idoneità, istanza di riesame, certificati sanitari acclusi, 2° giudizio di idoneità) prodotti da, e e ai due documenti emessi dalla Commissione Medica di 2° istanza di Bari-Palese. L'amministrazione resistente, il 19 maggio, ha comunicato al ricorrente di avere chiesto allo Stato Maggiore della Marina – Ufficio affari Giuridici e Contenzioso, un parere in merito all'istanza di accesso. Il ricorrente, il 29 maggio, ha inviato a tale ufficio le proprie osservazioni.

Avverso il silenzio rigetto dell'amministrazione resistente il Sottotenente di Vascello, ha presentato ricorso a questa Commissione, ai sensi dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990, chiedendo di ordinare all'amministrazione resistente l'esibizione ed il rilascio dei chiesti documenti. Ricorda il ricorrente nel presente gravame che i medesimi documenti erano già stati oggetto di un'istanza di accesso rivolta al Centro di Selezione della M.M. di Ancona; avverso il silenzio serbato da tale amministrazione il ricorrente aveva presentato ricorso a questa Commissione, la quale lo aveva dichiarato infondato ritenendo che nel bilanciamento tra la tutela della pretesa del ricorrente ad accertare la legittimità delle operazioni concorsuali conclusesi con la formulazione della graduatoria e la tutela dei dati personali relativi allo stato di salute dei controinteressati, dovesse prevalere quest'ultimo; questa Commissione rilevava, poi, che non era stata dimostrata l'indispensabilità di tali documenti rispetto al giudizio. Tale decisione era stata impugnata innanzi al T.A.R. Veneto, il quale l'aveva confermata relativamente al profilo inerente la prevalenza del diritto alla riservatezza dei controinteressati; il giudice di prime cure aveva, poi, rilevato che sussistevano dei dubbi in ordine all'esistenza di tali documenti. In sede di appello il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 1492 del 2009, ha respinto il ricorso confermando che non chiaro il "reale interesse propugnato e la sua effettiva direzione una volta che gli atti necessari sono stati già acquisiti nel procedimento straordinario in corso o le relative esigenze già

soddisfatte in via istruttoria”. Condividendo, poi, la motivazione adottata dal T.A.R. Veneto nella sentenza 228 del 2008, osserva, ancora, il Consiglio di Stato che, “il bilanciamento tra diritto alla riservatezza e diritto di accesso è rimesso alla prudente comparazione dell’amministrazione e del giudice quanto alla prevalenza dell’interesse alla tutela giurisdizionale rispetto alla tutela della riservatezza”.

Diritto

Il ricorso è infondato.

Il ricorrente ha chiesto di potere accedere a documenti sanitari prodotti da, e e ai due documenti emessi dalla Commissione Medica di 2° istanza di Bari-Palese, contenuti nel fascicolo del ricorso per revocazione.

Conformemente a quanto ritenuto dalla scrivente Commissione, ribadito in sede di Appello, si ritiene che il diritto alla tutela dei dati sensibili dei controinteressati debba prevalere sul diritto di accesso del ricorrente. Si osserva, infatti, in applicazione del combinato disposto di cui all’art. 24, comma 7 della legge n. 241/90 e dell’art. 60 del d.lgs. n. 196/2003, che l’interesse fatto valere dal ricorrente, ai fini dell’accesso riguardante documenti contenenti informazioni sullo stato di salute di altri concorrenti, non appare considerabile di pari rango rispetto alla situazione giuridica riferibile ai controinteressati, in particolare ai dati relativi al loro stato di salute.

PQM

La Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo respinge.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Guardia di Finanza – Comando Provinciale di Bari – Ufficio Comando – Sezione Personale e Affari Generali

Fatto

L'Appuntato, il 7 aprile 2010, ha presentato istanza di accesso all'amministrazione resistente avente ad oggetto tutti i documenti contenenti informazioni a lui relative e detenute da parte resistente, dal 27 febbraio 2009 fino alla data di ricevimento dell'istanza medesima, nonché ogni altro documento, anche se emanato in un periodo diverso rispetto a quello su indicato, non più soggetto a vincolo di segretezza. Specifica il ricorrente che i chiesti documenti sono necessari per tutelare i propri diritti; chiede, infine, sulla base della normativa secondaria indicata nell'istanza, che tali documenti, dopo essere trasposti su un CD ROM, gli vengano spediti al proprio domicilio.

Parte resistente, dopo avere emanato un preavviso di provvedimento negativo, di cui all'art. 10 *bis* della legge n. 24 del 1990, ha negato il chiesto accesso, affermando che il carattere generico dell'istanza non consente di individuare in modo puntuale i documenti oggetto dell'istanza, nonché di rilevare il nesso intercorrente tra l'interesse dell'Appuntato e la situazione giuridicamente posta alla base dell'istanza.

Avverso il provvedimento di rigetto dell'amministrazione l'Appuntato ha presentato ricorso a questa Commissione chiedendo il rilascio e l'estrazione di copia dei documenti.

Chiarisce, inoltre, il ricorrente nel presente gravame di essere stato denunciato dal proprio diretto superiore, Mar., per falsità ideologica e che il relativo procedimento è stato archiviato per insussistenza del reato. Successivamente, l'Appuntato ha presentato denuncia innanzi la Procura di Bari per calunnia, stalking e diffamazione; pertanto, i chiesti documenti sono necessari per far valere in giudizio i propri diritti.

Diritto

Il ricorso è fondato.

Il ricorrente ha chiesto di accedere a documenti a lui relativi prodotti in un arco temporale definito, nonché ad altri eventuali documenti non più coperti da segreto.

Nel caso di specie nessun dubbio esiste in ordine al collegamento tra i chiesti documenti e i diritti che l'Appuntato intende far valere nel giudizio penale in corso; i medesimi, inoltre, sono specificamente individuati atteso che l'istanza è circoscritta ad un periodo temporale limitato e che si fa riferimento ad eventuali altri documenti non più coperti da segreto.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo accoglie e, per l'effetto, invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: e

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Direzione Generale Regionale per la Sicilia – Ufficio Scolastico Provinciale di

Fatto

..... e, genitori rispettivamente dei minori e, iscritti per l'anno scolastico in corso alla I ed alla II classe della scuola secondaria di primo grado dell'Istituto Comprensivo, plesso di, dopo avere chiesto una visita ispettiva presso tale Istituto, hanno chiesto di potere accedere alla relazione e ad ogni altro provvedimento redatto a conclusione dell'istruttoria.

Chiariscono i ricorrenti nel presente gravame, che il Dirigente Scolastico, ha costituito una pluriclasse, mediante accorpamento della prima e della seconda classe secondaria di primo grado, nel plesso disagiato di, anziché creare due prime classi nei due plessi di città, ed una prima classe nel plesso di, Tali documenti sono necessari per verificare l'opportunità di tutelare in giudizio i propri diritti, atteso che i medesimi studenti anche il prossimo anno scolastico saranno accorpati nella seconda e terza classe, cagionando un ulteriore pregiudizio al diritto allo studio dei medesimi, specie a coloro che dovranno sostenere gli esami di licenza media.

Parte resistente, con provvedimento del 17 maggio, ha negato l'accesso ai chiesti documenti affermando che i medesimi, benché pubblici, hanno carattere interno riservato e sono stati prodotti nell'esercizio del potere ispettivo esercitato a fini di controllo interno.

Avverso il provvedimento di rigetto dell'amministrazione resistente i ricorrenti, tramite il legale rappresentante avv., hanno presentato ricorso a questa Commissione chiedendo il rilascio e l'estrazione di copia dei documenti.

Diritto

Preliminarmente la Commissione osserva che il ricorso in esame non può essere accolto poiché l'istanza formulata investe dati di un terzo controinteressato, già individuato in sede di presentazione della richiesta di accesso, al quale la stessa doveva essere notificata, a pena di inammissibilità, ai sensi dell'art. 12, comma 7, lett. c), del d.P.R. n. 184 del 2006.

Nel caso di specie, essendo nota al ricorrente le generalità del soggetto controinteressato, lo stesso avrebbe dovuto provvedere alla notifica del presente ricorso nei suoi confronti.

La Commissione, tuttavia, nell'ambito del proprio potere di vigilanza sull'attuazione del principio di piena conoscibilità dell'attività della pubblica amministrazione, ricorda che l'art. 22, comma 1, lett. d) della legge n. 241 del 1990, definisce "documento amministrativo, ogni rappresentazione grafica,

fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale”.

Inoltre, i ricorrenti, ai sensi dell’art. 10 della legge 241 del 1990, hanno diritto ad accedere agli atti del procedimento al quale hanno dato avvio mediante denuncia all’amministrazione resistente (T.A.R. Lombardia, sentenza n. 1469 del 2008).

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo dichiara inammissibile ai sensi dell’art. 12 comma 7, lett. c) del d.P.R. n. 184 del 2006.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ufficio scolastico provinciale di Foggia

Fatto

....., dopo avere ricevuto dall'amministrazione resistente l'atto di individuazione del prof., quale docente destinatario del contratto di lavoro a tempo indeterminato, il 10 maggio, ha chiesto di potere accedere a tale contratto di lavoro; ciò al fine di tutelare i propri diritti innanzi ad organi internazionali preposti alla salvaguardia dei diritti umani, nonché per salvaguardare la propria salute ed incolumità personale.

Parte resistente ha comunicato che il chiesto documento è inesistente poiché, avendo il prof. rinunciato alla propria nomina in ruolo, il contratto non è stato stipulato.

Avverso il provvedimento di rigetto dell'amministrazione resistente ha presentato ricorso a questa Commissione chiedendo il rilascio e l'estrazione di copia dei documenti.

Diritto

Il ricorso è infondato.

Ai sensi dell'art. 2, comma 2 del d.P.R. n. 184 del 2006, "il diritto di accesso si esercita con riferimento ai documenti amministrativi materialmente esistenti al momento della richiesta e detenuti alla stessa data da una pubblica amministrazione, di cui all'articolo 22, comma 1, lettera e), della legge, nei confronti dell'autorità competente a formare l'atto conclusivo o a detenerlo stabilmente. La pubblica amministrazione non è tenuta ad elaborare dati in suo possesso al fine di soddisfare le richieste di accesso".

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo respinge

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Dipartimento della pubblica sicurezza – Direzione centrale per l'immigrazione e la polizia delle frontiere – 8° zona polizia di frontiera di Bologna

Fatto

Il Vice Questore Aggiunto, a seguito dello svolgimento di docenze in materia di security internazionale, tenute in qualità di istruttore certificato dall'ENAC, è stato destinatario di un'indagine amministrativa, di un provvedimento di trasferimento per incompatibilità ambientale dall'Ufficio di Polizia di Frontiera Aeroporto "Guglielmo Marconi" di Bologna, funzionalmente dipendente dalla 8° Zona Polizia di Frontiera di Bologna, alla questura di Bologna – Divisione Polizia Anticrimine, di un procedimento disciplinare ed, infine, di una denuncia penale. Sia il procedimento penale sia il procedimento disciplinare sono stati archiviati; il primo, in accoglimento della richiesta presentata dal pubblico ministero, per infondatezza della notizia di reato.

Al fine di tutelare i propri interessi giuridici in sede civile e, ove sussistano in presupposti, in sede penale, il ricorrente ha consegnato all'ufficio di Gabinetto della questura di Bologna un'istanza di accesso avente ad oggetto i seguenti documenti:

- a. il fascicolo personale del ricorrente;
- b. il carteggio relativo all'indagine amministrativa svolta dal dott. nel settembre 2008 nei confronti del ricorrente ed avente ad oggetto eventuali violazioni in materia di tenuta del carteggio classificato;
- c. nota del 28.08.2008, prot. N. 3261/08.

Chiarisce il ricorrente che parte resistente non può negare l'accesso ai documenti inerenti l'indagine amministrativa sulla base della qualifica di "riservatezza" loro attribuita, atteso che tale qualifica fa riferimento a "comportamenti che riguardano il ricorrente" e non a contenuti aventi natura riservata.

Avverso il silenzio rigetto dell'amministrazione resistente il Vice Questore Aggiunto ha presentato ricorso a questa Commissione chiedendo il rilascio e l'estrazione di copia dei documenti.

Diritto

Il ricorso è fondato e merita di essere accolto.

La richiesta di accesso del ricorrente è, infatti, preordinata alla conoscenza di documenti relativi a procedimenti dei quali è parte.

Al riguardo si osserva che il legislatore ha, infatti, sottoposto il diritto di accesso ad una diversa disciplina a seconda che esso si attinga ad accesso endoprocedimentale ovvero esoprocedimentale. La prima ipotesi ricorre qualora il richiedente manifesti interesse ad accedere a documenti concernenti un procedimento amministrativo che coinvolge la sfera giuridico-soggettiva dell'accedente, trovando la relativa regolamentazione nel disposto dell'articolo 10, comma 1, lettera a), legge n. 241 del

1990, ai sensi del quale: “I soggetti di cui all’articolo 7 e quelli intervenuti ai sensi dell’articolo 9 hanno diritto: a) di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto dall’articolo 24”.

A differenza dell’accesso della seconda specie, qui l’interesse del richiedente è considerato dallo stesso legislatore *in re ipsa*, nel senso che è la stessa partecipazione al procedimento a conferire la legittimazione a prendere visione ed estrarre copia dei documenti afferenti a procedimenti cui si sia preso parte.

In tal senso la giurisprudenza è pacifica e costante, sin dalla pronuncia del Consiglio di Stato, Sez. VI, 24 maggio 1996, n. 727, ove il Supremo collegio ha ritenuto non contestabile che il pubblico dipendente sia titolare di una posizione giuridicamente tutelata in relazione alla conoscenza degli atti contenuti nel suo fascicolo personale, senza, tra l’altro, che ricorra la necessità per il medesimo di esternare espressamente la presenza di un concreto ed immediato interesse. Di recente, nello stesso senso, T.A.R. Lazio, Sez. I *quater*, 10.03.2006, n. 1862.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo accoglie e, per l’effetto, invita l’amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: P.A.

contro

Amministrazione resistente: Istituto Statale di Istruzione Secondaria di 2°
grado

Fatto

La prof.ssa P.A., il 20 aprile u.s. a seguito del provvedimento di rideterminazione del punteggio della candidata M.M., inserita nella classe di concorso C070, ha presentato istanza di accesso all'amministrazione resistente avente ad oggetto i seguenti documenti:

a. fonogrammi e/o telegrammi delle nuove convocazioni per la classe di concorso C070, consequenziali al provvedimento di rideterminazione del punteggio della prof.ssa M.M.;

b. tabella allegata all'O.M. 331 del 30 ottobre 1991, integrata e modificata dall'O.M. 375 del 30 novembre 1991;

c. attestato ENAIP di dattilografia autocertificato dalla prof.ssa M.M. nel modello A2 biennio 2009/2011 graduatoria di III fascia di circolo e di istituto.

Parte resistente, oltre a comunicare di ritenere il ricorso inammissibile perché presentato prima della scadenza del termine di trenta giorni per la formazione del silenzio rigetto, ha allegato il provvedimento del 3 maggio, con il quale ha comunicato alla ricorrente di essere in attesa della decisione del Capo dello Stato, atteso che tale ricorso ha il medesimo contenuto dell'istanza del 30 aprile 2010, n. 2938/C1.

P.A., il 29 aprile, ha presentato ricorso a questa Commissione la quale, con decisione del 25 maggio, ha dichiarato il ricorso inammissibile perché presentato prima dello scadere dei trenta giorni previsti dalla legge per la formazione del silenzio rigetto.

Scaduti i trenta giorni a seguito dei quali si è formato il silenzio rigetto, il 14 giugno, la ricorrente ha presentato il medesimo ricorso.

Diritto

La Commissione ha reso la decisione sul presente ricorso nella seduta del 25 maggio, non potendo pronunciarsi sulla medesima fattispecie in assenza di elementi in fatto o in diritto nuovi, dichiara il ricorso inammissibile.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo dichiara inammissibile.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Istituto Statale d'Arte "....."

Fatto

Il Dirigente Scolastico ha chiesto a parte resistente di potere accedere ai documenti inerenti la determinazione dell'organico d'istituto per l'a.s. 2001/2002, con riferimento al personale presso la sede di, in e la sede distaccata di via, in; nonché al numero degli alunni, delle classi, dei docenti del personale ATA e dei posti di sostegno.

Afferma il ricorrente che i chiesti documenti sono necessari per rideterminare gli importi della retribuzione di posizione e di risultato, in attuazione dei Contratti Integrativi Regionali di competenza. Specifica, infine, il ricorrente nella nota di comunicazione del presente gravame a parte resistente di volere adire il giudice del lavoro.

Avverso il silenzio rigetto dell'amministrazione resistente il Dirigente Scolastico ha presentato ricorso a questa Commissione chiedendo il rilascio e l'estrazione di copia dei documenti.

In data 6 luglio 2010 è pervenuta nota difensiva, datata 30 giugno 2010, dell'Amministrazione resistente.

Diritto

Il ricorso è fondato e merita di essere accolto.

Il ricorrente è titolare di un interesse legittimo ad accedere ai chiesti documenti atteso che i medesimi sono necessari per potere rideterminare gli importi della retribuzione di posizione e di risultato ed, eventualmente, adire il giudice del lavoro.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo accoglie e, per l'effetto, invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Prof legale rappresentante Fondazione di ricerca –
.....
contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Interno – Dipartimento per le
libertà civili e l'immigrazione – Direzione centrale per le politiche dell'immigrazione e
dell'asilo

Fatto

Il Prof., nella qualità di presidente e legale rappresentante della
Fondazione di ricerca, avendo aderito in data 22 febbraio 2010 all'invito
alla procedura di selezione relativa al servizio di analisi dei comportamenti economici
dei migranti e sull'offerta del sistema bancario indetta dal Ministero resistente, riferisce
di aver rivolto a quest'ultimo in data 16 maggio u.s. domanda di accesso tesa a prendere
visione ed estrarre copia dei seguenti documenti: 1) ogni idonea informazione volta a
identificare i criteri utilizzati per valutare l'idoneità o meno degli Enti che hanno
risposto all'avviso; 2) elenco degli Enti che hanno presentato regolare richiesta di
invito; 3) elenco degli Enti selezionati ai fini della partecipazione alla procedura di
selezione; 4) indicazione dell'ente aggiudicatario con annessa graduatoria.

Il ministero, con nota dell'8 giugno 2010 ha negato l'accesso sostenendo di non
aver ricevuto alcuna manifestazione di interesse da parte della ricorrente a prendere
parte alla suddetta procedura di selezione. Contro tale determinazione la fondazione ha
presentato ricorso alla scrivente Commissione in data 16 giugno chiedendone
l'accoglimento. Con memoria difensiva del 30 giugno parte resistente precisa che le
procedure di selezione aventi il medesimo oggetto per l'anno 2009 erano 2 e che per la
seconda non vi era alcuna manifestazione di interesse da parte dell'odierna ricorrente.
Precisa infine, che qualora la domanda di accesso fosse relativa al primo bando, con
scadenza 22 febbraio 2010, non vi sono ostacoli al rilascio della relativa
documentazione.

Diritto

La Commissione rileva preliminarmente come risulti dagli atti l'adesione alla
procedura di selezione indetta dal Ministero resistente da parte della Fondazione
ricorrente con specifico riferimento al bando in scadenza il 22 febbraio 2010. La
Fondazione, invero, ha prodotto tre comunicazioni di posta elettronica dalle quali tale
profilo risulta inequivocabilmente. Sotto questo profilo, invero, il diniego opposto
dall'amministrazione si fonda verosimilmente su un equivoco intercorso tra le parti e
relativo alla individuazione dei documenti formati nell'ambito della procedura selettiva
cui la ricorrente ha preso parte. La memoria difensiva di cui alle premesse in fatto,
d'altronde, fa riferimento alla richiesta della Fondazione di partecipare alla procedura
selettiva in scadenza il 22 febbraio scorso, circostanza chiaramente specificata nella
domanda di accesso. Pertanto, e contrariamente a quanto sostenuto dal Ministero
resistente, non vi sono dubbi sulla procedura a cui l'istante ha inteso fare riferimento al
momento della presentazione della domanda di accesso. Ciò premesso, tuttavia, la

Commissione ravvisa la presenza di soggetti controinteressati non individuabili dalla richiedente al momento della presentazione della domanda di accesso in capo agli enti cui si riferiscono gli elenchi e i documenti oggetto della domanda ostensiva e ai quali il gravame va notificato da parte dell'amministrazione resistente.

PQM

La Commissione, per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, ai sensi dell'art. 3 del d.P.R. n. 184, 12 aprile 2006, considerato che dall'esame degli atti risulta la presenza di controinteressati allo stato non individuabili, invita l'amministrazione a notificare loro il gravame ai sensi dell'art. 12, comma 5, d.P.R. n. 184/2006.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Dott.ssa

contro

Amministrazione resistente: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti –
Direzione generale del personale e degli affari generali

Fatto

La dott.ssa, dirigente del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in servizio con la qualifica di Provveditore aggiunto presso la sede coordinata di Genova, nel mese di novembre 2009 ha presentato domanda di assegnazione, mediante procedura di interpello, per tre uffici dirigenziali di II livello della sede di Roma. Non essendo stata presa in considerazione per nessuna delle tre sedi, in data 7 gennaio u.s. ha formulato domanda di accesso agli atti relativi alle assegnazioni disposte nelle suindicate sedi, con particolare riferimento alle domande presentate ed ai relativi *curricula*. Parte resistente, con nota del 4 febbraio 2010, ha dato seguito all'istanza di accesso dell'odierna ricorrente chiedendole di indicare più nel dettaglio i documenti oggetto della domanda. La dott.ssa, con nota dell'11 febbraio successivo, riscontrava la nota di parte resistente ritenendo di aver già sufficientemente dettagliato la propria istanza e insistendo per l'ostensione dei documenti. L'amministrazione, nei trenta giorni successivi, non ha dato riscontro all'integrazione della domanda di accesso dell'11 febbraio; pertanto, in data 26 marzo la Dott.ssa ha presentato ricorso (pervenuto il successivo 6 aprile) chiedendone l'accoglimento. Nella seduta del 4 maggio 2010 la scrivente Commissione, rilevata la presenza di soggetti controinteressati non individuabili dalla richiedente al momento della presentazione della domanda di accesso nelle persone di coloro cui si riferiscono le domande ed i *curricula* relativi all'assegnazione delle sedi di Roma, ha invitato l'amministrazione a notificare loro il gravame. Parte resistente, con nota del 9 giugno, ha dato prova dell'assolvimento del richiesto incombenza.

Diritto

Il ricorso è fondato e merita di essere accolto.

La domanda di accesso e il contenzioso che ne è originato, attiene sostanzialmente ad una situazione di interesse in capo alla richiedente sulla cui giuridica rilevanza non vi sono dubbi. Al riguardo, invero, è sufficiente porre in rilievo che i documenti oggetto dell'istanza ostensiva sono relativi a soggetti controinteressati che hanno ottenuto le sedi alle quali l'odierna ricorrente aspirava. Evidente, pertanto, la sussistenza di un interesse qualificato alla verifica dei requisiti formali e sostanziali in capo ai controinteressati al fine di verificare la legittimità dell'operato dell'amministrazione. D'altronde, agli atti ed a seguito dell'avvenuta notifica da parte dell'amministrazione ai controinteressati, non risultano opposizioni formali al chiesto accesso; opposizioni che, comunque, dovrebbero ritenersi recessive rispetto all'interesse dell'accedente di prendere visione ed estrarre copia della documentazione domandata.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione entro trenta giorni a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Sig.

contro

Amministrazione resistente: Legione Carabinieri Toscana – Stazione di Lastra
a Signa

Fatto

Il sig. riferisce di aver presentato all'amministrazione resistente in data 18 maggio 2010 domanda di accesso ai documenti contenuti in un fascicolo relativo ad un procedimento penale che lo vede coinvolto in qualità di parte offesa. Parte resistente, con nota del 20 maggio, ha trasmesso la domanda di accesso alla Procura della Repubblica presso il Tribunale, in quanto istituzione che detiene stabilmente i documenti oggetto della domanda di accesso. Contro tale determinazione il in data 15 giugno u.s. ha presentato ricorso alla scrivente chiedendone l'accoglimento.

Diritto

Sul gravame presentato dal sig. la Commissione osserva quanto segue.

La nota di riscontro dell'amministrazione resistente non costituisce diniego o differimento del diritto di accesso, atteso che con la stessa la Stazione dei carabinieri ha diligentemente trasmesso l'istanza del all'amministrazione che detiene i documenti. Peraltro, tale trasmissione è avvenuta in data 20 maggio 2010 (non è dato sapere quando è stata ricevuta dalla Procura della Repubblica) e pertanto alla data della presentazione del ricorso non erano nemmeno spirati i termini previsti per pronunciarsi sulla domanda di accesso.

Per questi motivi il ricorso è inammissibile.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo dichiara inammissibile.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Sig.

contro

Amministrazione resistente: Ministero della Difesa – direzione generale per il personale militare

Fatto

Il sig. riferisce di aver presentato nei confronti dell'amministrazione resistente in data 22 marzo 2010 istanza di accesso relativa ad una nota ministeriale del 16 luglio 2007 avente ad oggetto le modalità di trattamento dei dati personali del ricorrente. Non avendo ottenuto risposta nei trenta giorni successivi, con ulteriore istanza del 14 maggio u.s. l'..... ha diffidato l'amministrazione a provvedere. Non avendo ottenuto risposta a nessuna delle due domande di accesso, in data 15 giugno si è rivolto alla scrivente Commissione chiedendo l'accoglimento del ricorso presentato.

Diritto

Rileva preliminarmente la Commissione la tardività della presentazione del ricorso. L'articolo 12, comma 2, d.P.R. n. 184/2006, invero, dispone che il gravame avverso provvedimenti di diniego e/o differimento dell'accesso debba essere presentato nei trenta giorni successivi alla piena conoscenza del provvedimento impugnato o alla formazione del silenzio. Nel caso di specie, si osserva che il silenzio si è formato sull'istanza del 22 marzo e che lo stesso doveva essere impugnato entro il 22 maggio successivo. La successiva diffida del 14 maggio, invero, non è suscettibile di far decorrere nuovamente i termini decadenziali per la proposizione del gravame.

PQM

La Commissione dichiara irricevibile il ricorso ai sensi dell'art. 12, comma 8, del d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184, salva la facoltà dell'interessato di ripresentare istanza di accesso.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Sig.ra

contro

Amministrazione resistente: Commissariato di Polizia di Stato di Sanremo

Fatto

La sig.ra, sovrintendente della polizia di Stato in servizio presso il commissariato di Sanremo, riferisce di aver presentato in data 13 maggio 2010 a parte resistente domanda di accesso ai documenti contenuti nel proprio fascicolo personale, motivando l'istanza in ragione della necessità di ponderare la propria situazione personale e professionale. Non avendo ottenuto riscontro nei trenta giorni successivi, in data 16 giugno ha presentato ricorso alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento. La Questura di Imperia, con nota del 2 luglio ha dato atto di aver consentito alla ricorrente l'accesso al proprio fascicolo personale.

Diritto

La Commissione, preso atto della nota del 2 luglio di cui alle premesse in fatto, dichiara cessata la materia del contendere.

PQM

La Commissione dichiara cessata la materia del contendere.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Sig.ra

contro

Amministrazione resistente: Questura di Imperia

Fatto

La sig.ra, sovrintendente della polizia di Stato in servizio presso il commissariato di Sanremo, riferisce di aver presentato in data 13 maggio 2010 a parte resistente domanda di accesso ai documenti contenuti nel proprio fascicolo personale, motivando l'istanza in ragione della necessità di ponderare la propria situazione personale e professionale. Non avendo ottenuto riscontro nei trenta giorni successivi, in data 16 giugno ha presentato ricorso alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento. La Questura di Imperia con nota del 2 luglio ha dato atto di aver consentito alla ricorrente l'accesso al proprio fascicolo personale.

Diritto

La Commissione, preso atto della nota del 2 luglio di cui alle premesse in fatto, dichiara cessata la materia del contendere.

PQM

La Commissione dichiara cessata la materia del contendere.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Dott.

contro

Amministrazione resistente: Ministero delle Politiche Agricole e Forestali

Fatto

Il dott., riferisce di non essere stato notiziato dall'amministrazione resistente dell'esercizio del diritto di accesso consentito da quest'ultima ad una partecipante a procedura concorsuale relativamente a documenti concernenti lo stesso ricorrente. Scorgendo in tale comportamento una violazione del disposto di cui all'art. 3 d.P.R. n. 184/2006, si è rivolto alla scrivente Commissione.

Diritto

Preliminarmente la Commissione, rileva che in materia di pubblici concorsi deve essere esclusa in radice l'esigenza di riservatezza a tutela dei terzi relativamente ai documenti prodotti dai candidati, ai verbali, alle schede di valutazione e agli elaborati. (cfr. T.A.R. Lazio-Roma, Sez. III, 08 luglio 2008). Ciò in quanto i concorrenti, nel partecipare ad una competizione per propria natura di carattere comparativo, accettano l'uscita di tali atti dalla propria sfera personale e la loro acquisizione alla procedura e pertanto, ai fini del giudizio di accesso, non assumono, ai sensi del citato art. 22, comma 1, lett. c), legge 7 agosto 1990, n. 241, la veste di controinteressati in senso tecnico. Pertanto il gravame proposto nella qualità di controinteressato è infondato, non sussistendo la qualifica di controinteressato che incide sulla legittimazione a proporre il gravame.

PQM

La Commissione respinge il ricorso.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Prof.ssa

contro

Amministrazione resistente: Istituto comprensivo – Formia,
Ventotene

Fatto

La prof.ssa, nella qualità di esercente la potestà genitoriale sul minore, rappresentata e difesa ai fini della presente procedura dall'Avv., ha presentato in data 13 maggio 2010 domanda di accesso ad una serie di documenti connessi alle valutazioni formulate nei confronti del figlio relativamente all'insegnamento della lingua inglese ed alla condotta tenuta dallo stesso nel primo e nel secondo quadrimestre dell'anno scolastico in corso.

In particolare l'odierna ricorrente ha chiesto di conoscere: 1) criteri e fatti concreti addebitati al minore in relazione all'abbassamento del voto e in assenza di annotazioni disciplinari a suo carico; 2) illustrare i criteri per l'assegnazione del voto comportamentale in capo a coloro che hanno avuto una o più annotazioni disciplinari (specificando di omettere i relativi nominativi); 3) di rendere noti i voti assegnati a coloro che avevano ricevuto nell'anno scolastico di riferimento una o più annotazioni disciplinari. Parte resistente, con nota del 9 giugno, ha fornito riscontro all'istanza concedendo parte dei documenti richiesti. Nello specifico l'istituto scolastico ha consentito l'accesso ai compiti scritti di lingua inglese e alle votazioni riportate dal figlio della ricorrente nel corso dell'anno scolastico; copia del verbale dello scrutinio di classe del 21 gennaio 2010; copia del POF ove sono contenuti i criteri di cui al precedente punto 1; copia del verbale del consiglio di classe del 24 marzo 2010. Quanto ai documenti di cui ai punti 2 e 3 l'istituto si richiama a due precedenti note del 7 aprile 2010 con le quali veniva negato l'accesso. La ricorrente, pertanto, con ricorso del 16 giugno adiva la scrivente Commissione chiedendo l'accoglimento del gravame. Parte resistente con memoria difensiva del 26 giugno u.s. insiste per il rigetto del gravame.

Diritto

Sul gravame presentato dalla prof.ssa la Commissione osserva quanto segue.

Quanto ai documenti di cui al punto n. 1 delle premesse in fatto, parte resistente non ha negato l'accesso, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente nell'atto introduttivo del presente procedimento, ma, al contrario, ha concesso l'accesso al documento (il c.d. POF) al quale si è attenuta nella valutazione del comportamento del Quanto ai documenti di cui ai punti 2 e 3 delle premesse in fatto, si rileva che sugli stessi è già intervenuta una pronuncia di irricevibilità ad opera della scrivente Commissione (resa nella seduta del 4 maggio u.s.) e che rispetto ad essi la successiva istanza di accesso del 13 maggio, non avendo dato luogo ad ulteriori elementi di valutazione da parte dell'amministrazione, non è idonea a far decorrere nuovamente i termini dell'impugnativa.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo respinge.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Sig.

contro

Amministrazione resistente: Guardia di Finanza – Compagnia di Monopoli

Fatto

Il sig., maresciallo della Guardia di Finanza in servizio presso la tenenza di Putignano, in data 15 marzo 2010 ha formulato istanza nei confronti di parte resistente tesa a prendere visione ed estrarre copia dei documenti concernenti la propria persona detenuti dall'amministrazione di appartenenza. L'istanza veniva motivata dall'esigenza di riscontrare eventuali irregolarità nella tenuta dei suddetti documenti. Parte resistente, dopo aver invitato il richiedente a fornire chiarimenti in merito alla portata della domanda ostensiva, con provvedimento del 29 aprile – notificata allo il successivo 5 giugno – ha rigettato l'istanza ritenendola generica e comunque non idonea ad individuare i documenti oggetto della stessa. Pertanto, con ricorso del 1 giugno, il maresciallo ha presentato ricorso alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento. Nella seduta del 15 giugno la Commissione rigettava il ricorso. Con istanza del 18 maggio lo tornava a chiedere i documenti già negati da parte resistente, la quale, con nota dell'11 giugno, confermava il proprio diniego. Contro tale determinazione il maresciallo ha presentato nuovo ricorso alla scrivente commissione in data 15 giugno. In data 29 giugno parte resistente ha trasmesso memoria difensiva insistendo per il rigetto del gravame.

Diritto

Il ricorso è inammissibile.

Sulla vicenda, come da premesse in fatto, è già intervenuta una pronuncia della scrivente Commissione. Pertanto quest'organo non può pronunciarsi due volte sulla medesima questione, non essendo previsto dalla legge il riesame di precedenti pronunce ma solo l'impugnativa delle stesse dinanzi al T.A.R. competente.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo dichiara inammissibile.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: sig.

contro

Amministrazione resistente: Prefettura di Como

Fatto

Il signor, cittadino romeno residente in Italia, il 5 maggio 2010 ha presentato alla Prefettura di Como richiesta di accesso agli atti, sia cartacei che elettronici, riguardanti la propria istanza di ottenimento della cittadinanza italiana, nonché richiesta di informazioni su chi sia il responsabile del procedimento e dell'istruttoria, su quale sia la data di prevista conclusione del procedimento e la fase in cui esso si trova attualmente.

Non avendo l'Amministrazione dato risposta nei trenta giorni successivi, il signor ha presentato ricorso a questa Commissione, chiedendone l'accoglimento.

Parte resistente ha fatto pervenire il 29 giugno 2010 a questa Commissione una memoria che descrive la situazione della pratica e la normativa applicabile, specifica che la documentazione del fascicolo richiesto è composta da atti già in possesso del ricorrente, in quanto prodotti dal medesimo o a lui trasmessi dall'Amministrazione, e chiarisce che i documenti in formato elettronico in possesso della Prefettura riproducono fedelmente quelli del fascicolo cartaceo.

Diritto

La Commissione rileva preliminarmente come né le richieste di informazioni su chi sia il responsabile del procedimento e dell'istruttoria, né su quale sia la data di prevista conclusione del procedimento e la fase in cui si trova attualmente, rientrano nell'ambito di applicazione del diritto di accesso di cui al Capo V della legge n. 241/90, e pertanto la Commissione non è competente a esprimersi in merito.

Per quanto riguarda, invece, il richiesto accesso agli atti riguardanti il conferimento al ricorrente della cittadinanza italiana, il ricorso risulta meritevole di accoglimento: poiché non appare dubbio che il conferimento della cittadinanza sia destinato a incidere nella sfera giuridica del destinatario del provvedimento, la spettanza al ricorrente del diritto ad accedere ai documenti chiesti nel presente gravame si fonda sulla loro natura di atti endoprocedimentali, ai sensi del combinato disposto dell'art. 7, c. 1, e dell'art. 10, c. 1, lett. a), della legge n. 241/90.

Né rileva qui il fatto che i documenti oggetto di richiesta ostensiva possano già essere nella disponibilità del ricorrente, stante che, a norma dell'art. 2 c. 2 del d.P.R. 12 aprile 2006 n. 184, "Il diritto di accesso si esercita con riferimento ai documenti amministrativi materialmente esistenti al momento della richiesta e detenuti alla stessa data da una pubblica amministrazione, di cui all'articolo 22, comma 1, lettera e), della legge, nei confronti dell'autorità competente a formare l'atto conclusivo o a detenerlo stabilmente".

PQM

La Commissione accoglie il ricorso nella parte di cui in motivazione, invitando conseguentemente l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso entro trenta giorni, e lo dichiara inammissibile per il resto.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: sig.ra

contro

Amministrazione resistente: Comune di Comiziano (NA)

Fatto

La signora il 14 aprile 2010 ha chiesto al Comune di Comiziano accesso alle richieste di permesso a costruire presentate dalla medesima il 15 dicembre 2008 e il 16 luglio 2009, per conoscerne i motivi di rigetto.

L'Amministrazione con nota del 20 maggio 2010 ha comunicato all'istante di avere inviato i documenti il 19 maggio 2010 tramite raccomandata.

Il 10 giugno 2010 la signora, non avendo ancora ricevuto la raccomandata suddetta, e ignorandone il contenuto, se di rigetto o accoglimento della richiesta di accesso, ha presentato ricorso a questa Commissione, perché, esaminato il caso, assuma le opportune determinazioni.

Diritto

La Commissione rileva preliminarmente la propria incompetenza rispetto alla richiesta formulata da parte ricorrente avverso il Comune di Comiziano.

A tale specifico riguardo si rileva che dal combinato disposto dell'articolo 25, comma 4, legge n. 241/90 e dell'articolo 12 d.P.R. n. 184/2006, si evince come questa Commissione sia competente a decidere sui ricorsi presentati dal destinatario di un provvedimento di diniego espresso o tacito di accesso, ovvero, in caso di determinazione che consente l'accesso, presentati dal soggetto controinteressato, a condizione, però, che l'amministrazione decidente partecipi delle caratteristiche proprie di quelle centrali e periferiche dello Stato.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso inammissibile per incompetenza.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: arch.

contro

Amministrazione resistente: Comune di Melizzano (BN)

Fatto

L'architetto, in qualità di capogruppo consiliare, ha domandato l'8 febbraio 2010 al Comune di Melizzano, subentrando ad analoga richiesta del consigliere, accesso ai protocolli entrata/uscita dal 18 dicembre 2009 all'11 gennaio 2010;

Parte resistente il 16 giugno 2010 ha dato accesso al protocollo, ma negli orari precisati dal Regolamento comunale sull'accesso.

Contro la decisione dell'Amministrazione l'architetto ha presentato, il 19 giugno 2010, ricorso a questa Commissione, chiedendone l'accoglimento.

Diritto

La Commissione rileva preliminarmente la propria incompetenza rispetto alla richiesta formulata da parte ricorrente avverso il Comune di Melizzano.

A tale specifico riguardo si rileva che dal combinato disposto dell'articolo 25, comma 4, legge n. 241/90 e dell'articolo 12 d.P.R. n. 184/2006, si evince come questa Commissione sia competente a decidere sui ricorsi presentati dal destinatario di un provvedimento di diniego espresso o tacito di accesso, ovvero, in caso di determinazione che consente l'accesso, presentati dal soggetto controinteressato, a condizione, però, che l'amministrazione decidente partecipi delle caratteristiche proprie di quelle centrali e periferiche dello Stato.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso inammissibile per incompetenza.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: arch.

contro

Amministrazione resistente: Comune di Melizzano (BN)

Fatto

L'architetto, in qualità di capogruppo consiliare, ha domandato l'11 maggio 2010 al Comune di Melizzano copia dell'elenco determine, dal 2005 a oggi, dei settori polizia municipale, ragioneria e tributi, lavori pubblici – patrimonio – 219, urbanistico e amministrativo.

Parte resistente il 16 giugno 2010 ha negato i documenti, in quanto adottati precedentemente all'elezione dell'istante a consigliere comunale, e non essendo stato specificato alcun collegamento ad atti da adottarsi nell'espletamento del mandato.

Contro le decisioni dell'Amministrazione l'architetto ha presentato, il 19 giugno 2010, ricorso a questa Commissione, chiedendone l'accoglimento.

Diritto

La Commissione rileva preliminarmente la propria incompetenza rispetto alla richiesta formulata da parte ricorrente avverso il Comune di Melizzano.

A tale specifico riguardo si rileva che dal combinato disposto dell'articolo 25, comma 4, legge n. 241/90 e dell'articolo 12 d.P.R. n. 184/2006, si evince come questa Commissione sia competente a decidere sui ricorsi presentati dal destinatario di un provvedimento di diniego espresso o tacito di accesso, ovvero, in caso di determinazione che consente l'accesso, presentati dal soggetto controinteressato, a condizione, però, che l'amministrazione decidente partecipi delle caratteristiche proprie di quelle centrali e periferiche dello Stato.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso inammissibile per incompetenza.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: arch.

contro

Amministrazione resistente: Comune di Melizzano (BN)

Fatto

L'architetto, in qualità di capogruppo consiliare, ha domandato il 25 maggio 2010 al Comune di Melizzano copia della nota prot. 4448 del 23 aprile 2010 e delle delibere del Consiglio comunale n. 34-35-36 del 7/99 e n. 45-46-47 del 9/99.

Parte resistente il 16 giugno 2010 ha negato accesso sia alla nota 4448, in quanto non detenuta, sia agli altri documenti, in quanto adottati precedentemente all'elezione dell'istante a consigliere comunale, e non essendo stato specificato alcun collegamento ad atti da adottarsi nell'espletamento del mandato.

Contro le decisioni dell'Amministrazione l'architetto ha presentato, il 19 giugno 2010, ricorso a questa Commissione, chiedendone l'accoglimento.

Diritto

La Commissione rileva preliminarmente la propria incompetenza rispetto alla richiesta formulata da parte ricorrente avverso il Comune di Melizzano.

A tale specifico riguardo si rileva che dal combinato disposto dell'articolo 25, comma 4, legge n. 241/90 e dell'articolo 12 d.P.R. n. 184/2006, si evince come questa Commissione sia competente a decidere sui ricorsi presentati dal destinatario di un provvedimento di diniego espresso o tacito di accesso, ovvero, in caso di determinazione che consente l'accesso, presentati dal soggetto controinteressato, a condizione, però, che l'amministrazione decidente partecipi delle caratteristiche proprie di quelle centrali e periferiche dello Stato.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso inammissibile per incompetenza.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: arch.

contro

Amministrazione resistente: Comune di Melizzano (BN)

Fatto

L'architetto, in qualità di capogruppo consiliare, ha domandato il 27 maggio 2010 al Comune di Melizzano copia della delibera del Consiglio comunale n. 43 del 1999 e copia degli atti, convenzioni e/o atti equipollenti riguardanti donazioni o contributi elargiti da SNAM rete gas al Comune di Melizzano.

Parte resistente il 16 giugno 2010 ha negato accesso sia agli atti riguardanti i contributi di SNAM rete gas, ritenendo la richiesta formulata in modo eccessivamente generico, sia alla delibera del Consiglio comunale n. 43 del 1999, in quanto adottata precedentemente all'elezione dell'istante a consigliere comunale, e non essendo stato specificato alcun collegamento ad atti da adottarsi nell'espletamento del mandato.

Contro le decisioni dell'Amministrazione l'architetto ha presentato, il 19 giugno 2010, ricorso a questa Commissione, chiedendone l'accoglimento.

Diritto

La Commissione rileva preliminarmente la propria incompetenza rispetto alla richiesta formulata da parte ricorrente avverso il Comune di Melizzano.

A tale specifico riguardo si rileva che dal combinato disposto dell'articolo 25, comma 4, legge n. 241/90 e dell'articolo 12 d.P.R. n. 184/2006, si evince come questa Commissione sia competente a decidere sui ricorsi presentati dal destinatario di un provvedimento di diniego espresso o tacito di accesso, ovvero, in caso di determinazione che consente l'accesso, presentati dal soggetto controinteressato, a condizione, però, che l'amministrazione decidente partecipi delle caratteristiche proprie di quelle centrali e periferiche dello Stato.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso inammissibile per incompetenza.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: sig.

contro

Amministrazione resistente: Ministero della difesa – Direzione generale per il personale militare

Fatto

Il signor, idoneo non vincitore di un concorso per allievo maresciallo della Marina militare, ha richiesto il 6 aprile 2010 alla Direzione generale per il personale militare del Ministero della difesa copia dei documenti e dei titoli riportanti informazioni sulla tipologia dell'onorificenza, e su quale sia l'ente o corpo rilasciante l'onorificenza, di alcuni candidati al medesimo concorso, nonché copia dei documenti e dei titoli riportanti conferma che i partecipanti elencati nell'istanza abbiano svolto servizio nella Marina militare, o altrimenti in che corpo, e per quanto tempo, al fine di controllare l'attribuzione delle preferenze nelle valutazioni dei titoli.

La Direzione generale per il personale militare del Ministero della difesa, con nota del 13 maggio 2010, riferita dal ricorrente come notificata il 20 maggio 2010, ha risposto di aver già evaso analoga precedente istanza con lettera dell'11 dicembre 2008.

Avverso il provvedimento dell'Amministrazione il signor ha presentato, il 16 giugno 2010, ricorso a questa Commissione, chiedendone l'accoglimento, e indicando contestualmente un elenco di nominativi di cui richiede l'ostensione degli atti parziale rispetto a quello dell'istanza di accesso.

Diritto

La Commissione, non ritenendo di potersi esprimere in base ai soli documenti attualmente nella sua disponibilità, ravvisa la necessità di acquisire dall'Amministrazione copia della nota della Direzione generale per il personale militare dell'11 dicembre 2008, nonché dell'istanza a cui detta nota è riferita, e di eventuali altri documenti ritenuti dall'Amministrazione connessi all'odierno gravame.

Nelle more dell'acquisizione di tali documenti il termine per la decisione resta interrotto ai sensi dell'art. 7 c. 2 del Regolamento interno della Commissione.

PQM

La Commissione invita l'Amministrazione a inviarle copia della sua nota, indirizzata al ricorrente, dell'11 dicembre 2008, dell'istanza a cui detta nota è riferita, e di eventuali altri documenti ritenuti dall'Amministrazione connessi all'odierno gravame. I termini di legge sono interrotti per l'adempimento dell'incombente istruttorio.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: sig.

contro

Amministrazione resistente: Provincia di Avellino

Fatto

Il signor ha richiesto all'Ufficio agricoltura e alla Presidenza della Provincia di Avellino accesso ad alcuni documenti riguardanti una istanza, prodotta dal medesimo e datata 25 maggio 2010, di ristoro danni da fauna selvatica.

Avverso l'asserito silenzio dell'Amministrazione il signor ha presentato il 21 giugno 2010 ricorso a questa Commissione, chiedendone l'accoglimento.

Il 2 luglio 2010 parte resistente ha trasmesso a questa Commissione una memoria in merito al ricorso.

Diritto

La Commissione rileva preliminarmente la propria incompetenza rispetto alla richiesta formulata da parte ricorrente avverso la Provincia di Avellino.

A tale specifico riguardo si rileva che dal combinato disposto dell'articolo 25, comma 4, legge n. 241/90 e dell'articolo 12 d.P.R. n. 184/2006, si evince come questa Commissione sia competente a decidere sui ricorsi presentati dal destinatario di un provvedimento di diniego espresso o tacito di accesso, ovvero, in caso di determinazione che consente l'accesso, presentati dal soggetto controinteressato, a condizione, però, che l'amministrazione decidente partecipi delle caratteristiche proprie di quelle centrali e periferiche dello Stato.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso inammissibile per incompetenza.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: sig.

contro

Amministrazione resistente: Provincia di Avellino

Fatto

Il signor il 25 maggio 2010 ha richiesto all'ufficio agricoltura della Provincia di Avellino accesso ad alcuni documenti riguardanti una istanza, prodotta dal medesimo, di ristoro danni da fauna selvatica.

Avverso il silenzio dell'Amministrazione il signor ha presentato il 21 giugno 2010 ricorso a questa Commissione, chiedendone l'accoglimento.

Diritto

La Commissione rileva preliminarmente la propria incompetenza rispetto alla richiesta formulata da parte ricorrente avverso la Provincia di Avellino.

A tale specifico riguardo si rileva che dal combinato disposto dell'articolo 25, comma 4, legge n. 241/90 e dell'articolo 12 d.P.R. n. 184/2006, si evince come questa Commissione sia competente a decidere sui ricorsi presentati dal destinatario di un provvedimento di diniego espresso o tacito di accesso, ovvero, in caso di determinazione che consente l'accesso, presentati dal soggetto controinteressato, a condizione, però, che l'amministrazione decidente partecipi delle caratteristiche proprie di quelle centrali e periferiche dello Stato.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso inammissibile per incompetenza.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: sig.ra
contro
Amministrazione resistente: Liceo scientifico “.....” di
(TE)

Fatto

La signora il 15 aprile 2010 ha richiesto al Liceo scientifico “.....” di, di cui è dipendente, copia autenticata degli atti relativi alle contestazioni di addebito prot. Ris. N. 6 del 23 marzo 2010, della lettera depositata dalla signora, e dell'elenco delle e-mail istituzionali del Ministero della pubblica istruzione, documenti che gli sarebbero necessari per contestare un addebito/sanzione disciplinare.

La signora, convocata dall'Amministrazione il 17 maggio 2010 per ritirare i documenti, si è rifiutata di farlo, per il motivo che nella lettera di trasmissione non era indicato l'elenco dei documenti consegnati.

L'Amministrazione ha differito con nota del 18 maggio la consegna delle copie autentiche al momento della presentazione, da parte dell'istante, delle necessarie marche da bollo.

Ricevuti il 22 maggio i bolli, e non avendo provveduto parte ricorrente a ritirare i documenti chiesti, l'Amministrazione ha inviato il 27 maggio 2010 alla signora, per raccomandata, copia autenticata della lettera della signora e dell'elenco delle e-mail istituzionali del Ministero della pubblica istruzione.

Il 16 giugno 2010 parte ricorrente si è rivolta a questa Commissione, chiedendole che, valutato il differimento e il parziale accesso opposti dal Liceo, assuma le conseguenti determinazioni.

Il 30 giugno 2010 parte resistente ha fatto pervenire a questa Commissione una memoria, in cui, oltre a riepilogare i fatti e a confermare di aver spedito il 27 maggio i documenti sopra elencati, assicura la volontà dell'Ufficio di non negare o differire in alcun modo l'accesso ai documenti richiesti.

Diritto

La Commissione, preso atto della nota del 30 giugno 2010, di cui alle premesse di fatto, dichiara cessata la materia del contendere

PQM

La Commissione dichiara il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: signora

contro

Amministrazione resistente: Comune di Vejano (VT) e Agenzia del demanio –
filiale del Lazio

Fatto

Il signor, a nome e per conto della madre, ha
presentato il 5 maggio 2010 al Comune di Vejano

1. richiesta di informazioni su quanto deciso in merito alla cessione
dell'alloggio popolare abitato dalla stessa.

Ha presentato inoltre il 6 maggio 2010 all'Agenzia del demanio – filiale del
Lazio

2. richiesta di informazioni su quale ufficio sia superiore diretto della filiale in
epigrafe;

3. richiesta di informazioni sulla cessione dell'alloggio occupato dalla signora
....., secondo quanto già domandato con istanza del 16 febbraio 2009;

4. richiesta di accesso a tutta la documentazione riguardante l'immobile
suddetto, riferita al periodo dal 16 aprile 1997 al 25 giugno 2003.

Non avendo le Amministrazioni dato risposta nei successivi trenta giorni, parte
ricorrente si è rivolta il 14 giugno 2010 a questa Commissione, perché, esaminato il
caso, assuma le conseguenti determinazioni.

Diritto

La Commissione rileva preliminarmente l'inammissibilità del gravame.

Per quanto riguarda la richiesta di cui al punto 1 del fatto, la Commissione si
ritiene incompetente: a tale specifico riguardo si rileva che dal combinato disposto
dell'articolo 25, comma 4, legge n. 241/90 e dell'articolo 12 d.P.R. n. 184/2006, si
evince come questa Commissione sia competente a decidere sui ricorsi presentati dal
destinatario di un provvedimento di diniego espresso o tacito di accesso, ovvero, in caso
di determinazione che consente l'accesso, presentati dal soggetto controinteressato, a
condizione, però, che l'amministrazione decidente partecipi delle caratteristiche proprie
di quelle centrali e periferiche dello Stato.

Per le richieste di cui ai punti 2 e 3 del fatto, la Commissione si ritiene
incompetente, in quanto esse non rientrano nell'ambito di applicazione del diritto di
accesso, di cui al Capo V della legge n. 241 del 1990.

Per la richiesta di cui al punto 4 del fatto, la Commissione la ritiene
inammissibile, attesa la totale identità della fattispecie oggi in esame rispetto a quella
già decisa con pronuncia del 16 marzo scorso, il che prefigurerebbe un riesame della
precedente decisione, in quanto tale inammissibile ai sensi dell'art. 25 legge 241/90.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo dichiara inammissibile.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: sig.

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Interno – Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione

Fatto

Il signor, cittadino algerino residente in Italia, ha presentato nel 2006 domanda di concessione della cittadinanza italiana, domanda ritenuta dall'Amministrazione da respingere per l'emersione di elementi riguardanti la sicurezza della Repubblica tali da non rendere opportuna la concessione della cittadinanza.

Ritenendo tale motivazione incongruente con la sua totale estraneità a precedenti penali e con l'integrazione ottenuta nel nostro Paese, e poiché la nota di preavviso di diniego della richiesta lo nominava erroneamente XXXX e non YYYY, il ricorrente ha chiesto il 26 aprile 2010 di accedere agli atti del procedimento.

L'Amministrazione ha negato l'accesso con nota del 25 maggio 2010, motivando che i documenti che potrebbero portare a un respingimento della domanda di cittadinanza rientrano tra quelli indicati nell'art. 2 c. 1 lett. d) e nell'art. 3 c. 1 lett. b) del D.M. 10 maggio 1994 n. 415, adottato in attuazione dell'art. 24 c. 4 della legge 7 agosto 1990 n. 241, e recante disposizioni su documenti sottratti all'accesso per motivi di sicurezza nazionale.

Avverso il diniego di accesso il signor ha presentato ricorso a questa Commissione, il 18 giugno 2010, chiedendone l'accoglimento.

Parte resistente, con memoria inviata il 2 luglio 2010 a questa Commissione, oltre a smentire la possibilità di aver confuso il signor con altra persona, conferma il diniego all'accesso in base alla normativa suddetta e ad alcune pronunce di giurisprudenza amministrativa, e precisa come i controlli operati per la concessione della cittadinanza italiana, specie in seguito a vari recenti fatti di terrorismo internazionale, si informino a particolare rigore, non riducendosi all'accertamento dei soli fatti penalmente rilevanti, ma estendendosi all'area della prevenzione dei reati.

Diritto

La Commissione ritiene di poter condividere quanto esposto dall'Amministrazione sulla legittimità del diniego di accesso opposto al ricorrente in base agli articoli n. 2 c. 1 lett. d) e n. 3 c. 1 lett. b) del D.M. 10 maggio 1994 n. 415, i quali sottraggono esplicitamente all'accesso la documentazione relativa ai procedimenti di concessione, acquisto e riacquisto della cittadinanza la cui conoscenza possa pregiudicare la sicurezza, la difesa nazionale o le relazioni internazionali, e altresì sottraggono all'accesso le relazioni di servizio, informazioni ed altri atti o documenti inerenti ad adempimenti istruttori relativi a licenze, concessioni od autorizzazioni comunque denominate o ad altri provvedimenti di competenza di autorità o organi diversi, compresi quelli relativi al contenzioso amministrativo, che contengano notizie relative a situazioni di interesse per l'ordine e la sicurezza pubblica e all'attività di prevenzione e repressione della criminalità, salvo che, per disposizioni di legge o di

regolamento, ne siano previste particolari forme di pubblicità o debbano essere uniti a provvedimenti o atti soggetti a pubblicità.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo respinge.